

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

(art. 7, comma 4, dell'Atto Aziendale approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 948 del 12/9/2006)

n. 2182 del - **3 LUG 2020**

Il Direttore della Struttura Area Gestione del Patrimonio, Dott. Costantino Quartucci, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore ed in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 948 del 12/9/2006, di approvazione dell'atto aziendale ex art. 3 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. con la quale sono stati demandati ai Dirigenti di Struttura la piena autonomia gestionale e l'adozione di atti aventi rilevanza esterna, adotta il provvedimento che segue:

OGGETTO

Prosecuzione dei contratti già scaduti relativi all'affidamento di forniture di farmaci o di prossima scadenza, sottoscritti in adesione a Convenzioni tra il Soggetto Aggregatore e gli operatori economici aggiudicatari, nelle more delle nuove proroghe delle rispettive Convenzioni di riferimento e/o delle prossime iniziative del Soggetto Aggregatore Innovapuglia SpA. Determinazioni

Struttura proponente	Struttura Gestione Patrimonio
Documenti integranti il provvedimento:	
Descrizione Allegato	n. pag.

Dichiarazione di immediata esecutività

<i>Spese previste</i>	€ I. V. A. inclusa
<i>Conto Economico n.</i>	700.100.00006 e 700.100.00009
<i>Descrizione conto economico</i>	Medicinali con AIC e Medicinali senza AIC
<i>Bilancio</i>	2020

Destinatari dell'atto per conoscenza

<input type="checkbox"/> Direzione Amministrativa	<input type="checkbox"/> Direzione Sanitaria
<input type="checkbox"/> Struttura Controllo di Gestione	<input type="checkbox"/> Struttura Economico-Finanziaria
<input type="checkbox"/> Struttura Affari Generali e Tutela della Privacy	<input type="checkbox"/> Struttura Politiche del Personale
<input checked="" type="checkbox"/> Altro (specificare) Struttura di Farmacia e Area Gestione Finanziaria	

La presente Determinazione, tenuto conto delle fonti normative relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti allegati, è pubblicata con le seguenti modalità:

solo frontespizio integrale solo determinazione

VISTI:

- l'art. 20 della L.R. n. 37/2014 della Regione Puglia, nel quale, al fine del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di trasparenza, regolarità ed economicità della gestione dei contratti pubblici tramite la promozione e sviluppo del processo di razionalizzazione dell'acquisizione di lavori, beni e servizi delle amministrazioni e degli enti aventi sede nel territorio regionale, è stata individuata la società in house InnovaPuglia S.p.A. quale Soggetto aggregatore della Regione Puglia, nella sua qualità di centrale di committenza e di centrale di acquisto territoriale;
- l'art. 21 della medesima Legge Regionale n. 37/2014, che ha previsto che, con apposita deliberazione di Giunta regionale venisse approvato il Piano regionale delle attività negoziali, da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, con il quale individuare le categorie di beni e servizi e i lavori da acquisire in forma aggregata o comunque facendo ricorso alle attività del Soggetto aggregatore di cui al sopra menzionato art. 20;
- la D.G.R. n. 2819 del 30/12/2014, con la quale la Regione Puglia ha approvato il Piano regionale delle attività negoziali per l'anno 2015, con cui sono state individuate le categorie di beni e servizi da acquisire per il tramite del Soggetto Aggregatore regionale e quelle da acquisire in forma aggregata (unioni d'acquisto tra le aziende sanitarie), avvalendosi delle attività di committenza ausiliarie (piattaforma Empulia) assicurate dal Soggetto Aggregatore ai sensi dell'art. 20 comma 3 lett e) della L.R. 37/2014, individuando di volta in volta l'Ente Capofila;
- il DPCM del 24/12/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 32 del 09/02/2016 emanato in forza dell'art. 9, comma 3 della L. n. 89/2014 di conversione del D.L. 66/2014, nel quale sono state individuate le categorie merceologiche nonché le soglie di importo annuali, al superamento del quale sussiste l'obbligo di acquistare aderendo alle convenzioni Consip o di altri Soggetti Aggregatori;
- il DPCM dell'11/07/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie Generale n. 189 del 16 agosto 2018, che ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dall'anno 2018, ha nuovamente individuato le categorie di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale susseguitesesi in questi anni e recanti disposizioni in materia di razionalizzazione degli acquisti sanitari (D.G.R. n. 2256/2015, n. 73/2016, n. 1584/2016, n. 2259/2017, n. 2260/2017 e n. 2020/2018), con le quali, preso atto delle risultanze del terzo incontro del Tavolo Tecnico Nazionale dei Soggetti Aggregatori presso il

MEF (che ha individuato le classi merceologiche di beni e servizi da acquisire in forma aggregata nel corso del 2016), sono state individuate per ciascuna delle 14 categorie merceologiche (ora 25) ivi richiamate le aziende sanitarie capofila con il compito di supportare il Soggetto aggregatore regionale nella definizione delle corrispondenti procedure di gara;

- la D.G.R. n. 73/2016, con la quale sono state impartite disposizioni alle Aziende Sanitarie regionali, finalizzate ad evitare il ricorso a proroghe illegittime nelle more dell’aggiudicazione delle gare da espletarsi a cura del Soggetto Aggregatore, disponendo il ricorso a procedure “ponte”, fermo restando l’inserimento negli atti di indizione e nei successivi contratti di una clausola risolutiva espressa, intesa a risolvere anticipatamente il rapporto contrattuale in caso di affidamento del servizio e/o fornitura da parte del medesimo Soggetto Aggregatore;

PREMESSO CHE:

- questa Amministrazione ha in questi anni intrapreso azioni volte alla realizzazione delle menzionate gare ponte, nei casi resisi, dunque, necessari e, ove possibile, procede in via ordinaria al soddisfacimento dei fabbisogni annuali indicati dal Direttore della Struttura di Farmacia di questa Azienda Ospedaliero Universitaria (di seguito per brevità denominata Azienda), regolarmente autorizzata dalla Direzione Sanitaria, provvedendo all’acquisizione delle specialità medicinali occorrenti alle diverse strutture aziendali, aderendo alle Convenzioni sottoscritte tra il soggetto aggregatore e i soggetti risultati aggiudicatari;
- per far fronte ai menzionati fabbisogni questa Azienda è obbligata in via prioritaria a dar corso a contratti di affidamento di fornitura di farmaci in adesione alle Convenzioni sottoscritte tra il Soggetto aggregatore e i soggetti risultati aggiudicatari e che, pertanto, recano una validità temporale condizionata dalle previsioni contenute nelle rispettive Convenzioni di riferimento;
- di recente il Soggetto Aggregatore ha provveduto a prorogare diverse Convenzioni già precedentemente sottoscritte, individuandone una nuova validità temporale e differenziandola in ragione dei residui importi disponibili in ciascuna di esse;
- appare particolarmente oneroso procedere ad un immediato quanto ordinato processo di adeguamento dei contratti alle nuove validità temporali definite dalle Convenzioni prorogate dal Soggetto Aggregatore;
- l’Area Gestione del patrimonio ha la necessità di far fronte alle recenti e ricorrenti richieste urgenti della Struttura di Farmacia, a volte connesse anche a specialità medicinali salvavita, che oggetto di contratti sottoscritti da questa Amministrazione già scaduti (tenendo conto

delle validità temporali delle singole convenzioni e non degli ordinativi specifici inoltrati da questa Azienda Sanitaria) o comunque prossimi alla scadenza, presentano ancora disponibilità di importo perché i prodotti in contratto, benché oggetto di un ordinativo cumulativo e generale assunto dal Direttore dell'Area Gestione del Patrimonio di questa Azienda, non sono stati oggetto di specifici e successivi ordinativi al fornitore da parte della competente Farmacia;

- si legge, di norma, nelle convenzioni sottoscritte dal soggetto aggregatore con i singoli aggiudicatari :<<Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Aziende Sanitarie danno origine a un contratto per l'affidamento della fornitura oggetto di appalto di durata pari a mesi>>;
- per alcuni di tali contratti non risultano ad oggi prorogate le rispettive Convenzioni di riferimento né si conoscono le prossime iniziative del Soggetto Aggregatore;
- diversamente, alcuni contratti sottoscritti da questa Azienda Ospedaliera per la fornitura di farmaci non ancora scaduti presentano impossibilità di effettuazione di nuovi ordini al fornitore per esaurimento dell'importo complessivo in contratto, generato da un significativo aumento del fabbisogno determinatosi in questi ultimi mesi, anche in ragione della necessità di fronteggiare l'emergenza COVID- 19 ancora in corso, oltre che per le variabili incontrollabili e non prevedibili che influenzano i fabbisogni delle varie specialità farmaceutiche da parte delle diverse strutture ospedaliere;
- questa Azienda, in presenza di alcune prime criticità, tramite procedure di gara telematiche svolte ai sensi del D.Lgs. 50/2016 quale stazione appaltante, ha provveduto all'acquisizione di farmaci segnalati come urgenti e non acquisibili mediante adesione a convenzioni del Soggetto aggregatore o di Consip, perché unici o perché presenti in Convenzioni scadute e non prorogate;
- la attuale situazione di criticità segnalata dalla Struttura di Farmacia di questa Azienda investe ormai numerose specialità medicinali e, tale circostanza unitamente alla carenza di personale nel settore specifico (Area del Patrimonio) da dedicare all'attivazione e svolgimento di singole procedure telematiche di gara - carenza peraltro più volte segnalata alla Direzione strategica dell'Azienda - non consente di assicurare la regolare fornitura dei prodotti medicinali oggetto di fabbisogno e particolarmente urgenti;
- tale difficoltà pone dunque a rischio l'erogazione di servizi essenziali destinati ai cittadini, pazienti di questa Azienda Ospedaliera;

CONSIDERATO CHE:

- i fabbisogni espressi con specifico prospetto dalla Struttura di Farmacia di questa Azienda Ospedaliero –Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia, in riferimento all’anno 2020, in alcuni casi sono stati oggetto di aggiornamento, anche in ragione dell’emergenza Covid-19 ancora in corso;
- non è dunque più possibile far fronte alle numerose richieste della Farmacia ricorrendo all’attivazione di singole procedure di affidamento da parte dell’Area Gestione del Patrimonio di questa Azienda;

RITENUTO:

- necessario disporre, che nelle more delle nuove proroghe delle rispettive Convenzioni di riferimento e/o delle prossime iniziative del Soggetto Aggregatore, sia assicurata la prosecuzione temporale dei rapporti contrattuali già scaduti ma che presentano ancora capienza, in ragione del mancato perfezionamento in corso d’anno dei singoli specifici ordinativi da parte della struttura di Farmacia;
- necessario assicurare analogamente la prosecuzione dei contratti che, benché non ancora scaduti, non presentano più capienza e, dunque, non consentono di formalizzare i necessari ordini di fornitura;
- necessario autorizzare tale prosecuzione sino alla prossima data del 31/12/2020 per tutti i contratti già scaduti e che non siano prorogabili in ragione dell’ assenza di proroghe effettuate dal Soggetto aggregatore alle rispettive Convenzioni di riferimento e, analogamente, per i contratti in corso e con scadenza entro il 30/09/2020, fatti salvi eventuali interventi successivi del Soggetto aggregatore ;
- di allineare alla data indicata del 31/12/2020 la scadenza dei contratti attualmente in corso ma che non presentano più capienza e, dunque, non consentono di formalizzare i necessari ordini di fornitura;
- opportuno autorizzare gli uffici dell’Area Gestione del patrimonio ad effettuare le operazioni necessarie dando, ovviamente, priorità alle situazioni più urgenti segnalate di volta in volta dalla Struttura di Farmacia di questa Azienda;

DATO ATTO CHE:

- la spesa per la prosecuzione dei contratti di cui trattasi, attualmente non quantificabile ma che sarà determinata con successivo provvedimento a fine anno 2020, dovrà essere finanziata con fondi propri dell’Azienda e riferita all’esercizio di competenza, con

riferimento sia al conto economico 700.100.00006 - Medicinali con AIC - che al conto economico 700.100.00009 - Medicinali senza AIC ;

- per quanto concerne la disciplina dei prezzi, restano ferme le condizioni economiche definite nei singoli contatti interessati dal presente provvedimento;
- qualora, nel corso della vigenza contrattuale definita, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e l’appalto di servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 26 della legge 488/1999 (CONSIP) comprendesse anche beni oggetto dei rispettivi contratti, in caso di prezzi applicati riscontrati superiori rispetto a quelli previsti dalle Convenzioni CONSIP, l’Azienda Ospedaliera chiederà alla Ditta aggiudicataria l’adeguamento a ribasso dei prezzi dalla stessa applicati per conformarli a quelli praticati nelle procedure aggiudicate dalla CONSIP, con facoltà della stessa di recedere dal contratto senza l’applicazione di penalità;
- questa Stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al comma 5 dell’art. 21 della L.R. n. 37/2014, si riserva, inoltre, la facoltà di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e, fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui, all’esito di apposita istruttoria tecnica, risulti conveniente far luogo all’acquisizione della parte residua della fornitura oggetto dell’appalto aderendo alla convenzione o accordo quadro nel frattempo stipulato dal Soggetto aggregatore della Regione Puglia, individuato al comma 2 dell’art. 20 della L.R. n. 37/2014 nella società in house INNOVAPUGLIA spa. Non si farà luogo al recesso ove l’appaltatore acconsenta alla rinegoziazione del contratto al fine di allinearli alle condizioni previste dalla convenzione o accordo quadro stipulato;

DATO ATTO:

- che il soggetto Responsabile del presente Procedimento, è il Direttore dell’Area Gestione del Patrimonio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia;

VISTO:

- D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- le richieste pervenute dalla competente Struttura di Farmacia, regolarmente autorizzata dalla Direzione Sanitaria e, da ultime, le richieste del 02/07/2020 che riassumono i fabbisogni urgenti in relazione ai quali viene richiesta la formalizzazione del contratto di acquisto considerazione della avvenuta scadenza dei relativi contratti;

D E T E R M I N A

per tutto quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto ed approvato,

1. di disporre, che nelle more delle nuove proroghe delle rispettive Convenzioni di riferimento e/o delle prossime iniziative del Soggetto Aggregatore, che sia assicurata la prosecuzione temporale dei rapporti contrattuali già scaduti ma che presentino ancora capienza in ragione del mancato perfezionamento in corso d’anno dei singoli specifici ordinativi da parte della struttura di Farmacia;
2. di prevedere, analogamente, la prosecuzione alla medesima data del 31/12/2020 dei contratti che, benché non ancora scaduti, non presentano più capienza e, dunque, non consentono di formalizzare i necessari ordini di fornitura;
3. di autorizzare tale prosecuzione sino alla prossima data del 31/12/2020 per tutti i contratti già scaduti e che non siano prorogabili in ragione dell’assenza di proroghe effettuate dal Soggetto aggregatore alle rispettive Convenzioni di riferimento e, analogamente, per i contratti in corso e con scadenza entro il 30/09/2020, fatti salvi eventuali interventi successivi del Soggetto aggregatore;
4. di stabilire che venga allineata alla data indicata del 31/12/2020 la scadenza dei contratti attualmente in corso ma che non presentano più capienza e, dunque, non consentono di formalizzare i necessari ordini di fornitura;
5. di dover autorizzare gli uffici dell’Area Gestione del patrimonio ad effettuare le operazioni necessarie dando, ovviamente priorità alle situazioni più urgenti segnalate di volta in volta dalla Struttura di Farmacia di questa Azienda;
6. di dare atto che la spesa per la prosecuzione dei contratti di cui trattasi, attualmente non quantificabile ma che sarà determinata con successivo provvedimento a fine anno 2020, dovrà essere finanziata con fondi propri dell’Azienda e riferita all’esercizio di competenza, con riferimento sia al conto economico 700.100.00006 - Medicinali con AIC - che al conto economico 700.100.00009 - Medicinali senza AIC ;
7. di stabilire che, per quanto concerne la disciplina dei prezzi restano ferme le condizioni economiche definite nei singoli contatti interessati dal presente provvedimento;
8. di stabilire che, qualora, nel corso della vigenza contrattuale definita, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e l’appalto di servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 26 della legge 488/1999 (CONSIP) comprendesse anche beni oggetto dei rispettivi contratti, in caso di prezzi applicati riscontrati superiori rispetto a quelli previsti dalle Convenzioni CONSIP, l’Azienda Ospedaliera chiederà

alla Ditta aggiudicataria l’adeguamento a ribasso dei prezzi dalla stessa applicati per conformarli a quelli praticati nelle procedure aggiudicate dalla CONSIP, con facoltà della stessa di recedere dal contratto senza l’applicazione di penalità;


9. di stabilire che questa Stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al comma 5 dell’art. 21 della L.R. n. 37/2014, si riserva, inoltre, la facoltà di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e, fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui, all’esito di apposita istruttoria tecnica, risulti conveniente far luogo all’acquisizione della parte residua della fornitura oggetto dell’appalto aderendo alla convenzione o accordo quadro nel frattempo stipulato dal Soggetto aggregatore della Regione Puglia, individuato al comma 2 dell’art. 20 della L.R. n. 37/2014 nella società in house INNOVAPUGLIA spa. Non si farà luogo al recesso ove l’appaltatore acconsenta alla rinegoziazione del contratto al fine di allinearli alle condizioni previste dalla convenzione o accordo quadro stipulato;
10. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Amministrazione, nonché pubblicato sul sito aziendale nella Sezione “*Amministrazione Trasparente*”.

Il presente provvedimento, non essendo soggetto al controllo previsto dalla vigente normativa, è esecutivo ai sensi di legge.

Il funzionario istruttore
(dott.ssa Loretta Costa)



Il Direttore dell’Area Gestione del Patrimonio
(dott. Costantino Quartucci)





Regione Puglia
OSPEDALI RIUNITI
Azienda Ospedaliero - Universitaria
FOGGIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene posto in pubblicazione in data odierna sull'Albo Pretorio informatico dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia.

Foggia, 3 LUG 2020

F.to IL FUNZIONARIO ADDETTO